

Sentenza: 11 maggio 2022, n. 182

Materia: vitalizi, indennità a carattere differito; status dei consiglieri regionali

Parametri invocati: artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67, 97 e 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché all'«art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali»; principio del legittimo affidamento

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale ordinario di Trieste

Oggetto: art. 3 L. R. autonoma Friuli Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014)

Esito:

- 1) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 – questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento – 97 e 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché all'«art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali»;
- 2) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost..

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Tribunale ordinario di Trieste dubita della legittimità costituzionale della disposizione in epigrafe, invocando numerosi parametri costituzionali.

Si tratta di una norma che per un periodo di quattro anni circa, fino alla metà del 2019, ha disposto la riduzione dei vitalizi in godimento agli ex consiglieri del Friuli Venezia Giulia, secondo una tabella informata a criteri di progressività sulle fasce di ammontare del vitalizio stesso. La riduzione si presentava come sensibilmente accentuata nel caso il titolare della rendita vitalizia avesse in godimento un analogo trattamento dal Parlamento europeo.

Limitandosi ai parametri in relazione ai quali la Corte si è pronunciata nel merito, il primo e più importante risulta senz'altro l'articolo 3 della Costituzione, per presunta violazione del principio del legittimo affidamento.

Il Collegio ripercorre il consueto ragionamento (sentenze 241/2019, 16/2017, altre conformi), a mente del quale, è permesso al legislatore di intervenire *in peius* anche su diritti soggettivi perfetti, purché l'intervento non trasmodi nella irragionevolezza e non pregiudichi appunto il legittimo affidamento dei cittadini.

L'irragionevolezza viene esclusa, a motivo del fatto che la Regione, con la legge *sub iudice*, ha inteso, fa notare la Corte, venire incontro ai rilievi della Corte dei conti, espressi in occasione del giudizio di parifica del rendiconto, oltre che adeguarsi alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014.

Il confronto degli oneri sostenuti dai cittadini titolari di ordinarie posizioni previdenziali con la disciplina dei vitalizi, quest'ultima risultando di evidente favore, consente di superare ogni dubbio in merito alla ragionevolezza della norma impugnata in via incidentale.

Esclusa l'irragionevolezza, i giudici costituzionali passano ad indagare se, non di meno, vi fosse violazione del principio del legittimo affidamento, principio da assoggettare al normale bilanciamento rispetto agli altri principi e valori costituzionali.

Soprattutto il fatto che la norma riproduca la struttura di altri interventi del legislatore statale, volti a ridurre temporaneamente gli assegni delle pensioni di importo più elevato e che le aliquote di riduzione siano informate a criteri di progressività confortano la conclusione che l'intervento, di tipo solidaristico e teso al recupero della sostenibilità delle erogazioni vitalizie, non viola il principio del legittimo affidamento, anche perché prevedibile nel quadro della crisi del settore previdenziale da tempo in atto.

La Corte passa poi in rassegna tutta una serie di censure minori, per così dire, provvedendo a dichiararle tutte infondate.

In particolare, la caratteristica di misura di sobrietà dell'intervento esclude che possa trattarsi di un prelievo di natura tributaria, con conseguente violazione dell'articolo 53 della Costituzione. Esso è piuttosto teso al riequilibrio della spesa previdenziale rispetto ai contributi versati e non certo a reperire maggiori risorse per la spesa pubblica in generale.

Inoltre, viene respinto un ulteriore gruppo di censure.

In dettaglio: non sussiste, secondo la Corte, violazione degli articoli 64 e da 66 a 69 della Costituzione, relativi alle garanzie parlamentari, poiché il Parlamento, luogo ed organo della sovranità, per sua natura, gode di tutele superiori a quelle dei consigli regionali, la cui diversità ontologica sarebbe evidente.

Riguardo agli articoli 48 e 51 della Costituzione, sull'accesso alle cariche pubbliche in generale, la Corte rammenta come solo in presenza di una disciplina irrazionale o irragionevole potrebbe giungersi ad una declaratoria di illegittimità costituzionale. Tale evenienza è già stata esclusa dalla prima parte della pronuncia in commento.

Tra l'altro, la fruizione del vitalizio, osserva il Collegio, interviene quando è cessata la carica ed essa risulta cumulabile con gli ordinari regimi pensionistici.